

## Allegato 3 – Dichiarazione dimensione dell'impresa e Aiuti "de minimis"

### "IMPATTO SOCIALE"

#### Avviso pubblico per il sostegno di progetti di innovazione sociale

Alla REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Welfare  
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e  
Sussidiarietà

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_, in qualità di  
rappresentante legale dell'impresa (denominazione- CF/P.IVA)

in relazione all'Avviso pubblico per il sostegno di progetti di innovazione sociale con cui vengono concessi aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella GUUE del 15/12/2023

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

#### DICHIARA

##### Sezione A – Dimensione dell'impresa

- che il Soggetto proponente<sup>1</sup> richiedente le agevolazioni rientra nella dimensione come da ultimo Bilancio approvato (*barrare interessato*):
  - ☐ di piccola impresa con:
    - a) meno di 50 occupati, e
    - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  - ☐ di media impresa con:
    - a) meno di 250 occupati, e
    - b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
  - ☐ di micro impresa con:
    - a) meno di 10 occupati, e
    - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

<sup>1</sup> il Soggetto proponente al fine della verifica della dichiarazione sulla dimensione d'impresa dovrà fare riferimento ai requisiti come definiti dal Decreto Ministero delle Attività produttive (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 18 aprile 2005 aggiornato alle raccomandazioni della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, nonché dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014.

### **Sezione B – Natura dell'impresa**

- ☐ che l'impresa non intrattiene con altre imprese alcuna delle relazioni previste nel Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- ☐ che l'impresa intrattiene con le imprese di seguito indicate le seguenti relazioni previste nel citato Regolamento (UE) n. 2831/2023, costituendo con le stesse "impresa unica"<sup>2</sup>:

Denominazione/Ragione sociale dell'Impresa	Forma giuridica	Codice Fiscale	Relazione (specificare: maggioranza diritti di voto; diritto di nomina maggioranza, membri CdA, direzione o sorveglianza; influenza dominante in virtù di accordi conclusi con l'impresa o in virtù di clausole statutarie; controllo della maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi stipulati con gli altri soci)

(Aggiungere righe se necessario)

### **Sezione B - Rispetto del massimale** (Reg. (UE) n. 2831/2023)

che all'impresa richiedente le agevolazioni e/o altri soggetti ad essa collegati rientranti nella medesima impresa unica ex art. 2, c. 2 del Reg (UE) 2831/2023:

- ☐ non è stato concesso, nell'arco temporale dei tre anni antecedenti la data di invio della candidatura, alcun aiuto in regime "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
- ☐ sono stati concessi, nell'arco temporale dei tre anni antecedenti la data di invio della candidatura, aiuti in regime "de minimis", come di seguito indicati, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni:

<sup>2</sup> Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, come riportato nella parte ISTRUZIONI E CHIARIMENTI della presente dichiarazione, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ai sensi dell'Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE per "Impresa unica" s'intendono "... tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica ...".

Se l'impresa beneficiaria fa parte di "un'impresa unica" - entità costituita da più imprese, legate tra di loro da uno dei vincoli descritti all'articolo 2359 oppure all'articolo 2341 bis, lettera a) del Codice Civile o nell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, questa parte della dichiarazione deve riferirsi a tutti gli aiuti de minimis ricevuti da tutte le imprese costituenti l'"impresa unica", la cui denominazione deve essere riportata tra le informazioni fornite nella tabella sugli aiuti ricevuti.

Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto <sup>3</sup>	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata Anno n	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata Anno n-1	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata Anno n-2

(Aggiungere righe se necessario)

- nei tre anni antecedenti la data di invio della candidatura, ha fruito dei seguenti aiuti cosiddetti automatici o semi-automatici oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*», di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile (aggiungere righe se necessario):

N	Reg. (UE) «De minimis»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale <sup>4</sup>	Importo dell'aiuto «de minimis»
TOTALE				

### Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- ☐ che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici di cui all'art 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- ☐ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi come previsto dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 ;

### Sezione D - Rispetto del cumulo

- ☐ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata (e/o altri soggetti ad essa collegati) **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- ☐ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata (e/o altri soggetti ad essa collegati) ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o	Intensità di aiuto		Voce di costo (se individuabile)
					Ammissibile	Applicata	

<sup>3</sup> Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

<sup>4</sup> Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cosiddetti semi- automatici. Nel caso di aiuti cosiddetti automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

		l'agevolazione		Decisione Commissione UE <sup>5</sup>			o sul progetto
1							
2							
3							
				<b>TOTALE</b>			

Luogo e data \_\_\_\_\_

(firma digitale del Soggetto proponente)

<sup>5</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

## ISTRUZIONI E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU AIUTI IN DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti negli ultimi tre anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'Amministrazione, nel corso della verifica formale, provvederà alle verifiche del massimale accedendo al "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)" e, nei casi in cui l'Aiuto del presente Avviso comporti il superamento del suddetto massimale, la concessione del nuovo Aiuto sarà possibile entro il limite del massimale qui previsto, restando a carico del proponente l'obbligo di garantire con risorse proprie la completa attuazione del piano di investimento come proposto.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione. **Alla luce di quanto detto ed ai fini della verifica del rispetto del massimale al momento dell'effettiva concessione di cui al presente Avviso, sarà cura dell'Amministrazione richiedere una nuova dichiarazione sugli aiuti concessi.**

### **Natura dell'impresa**

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica", salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) n. 2831/2023, "s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà, pertanto, tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

### **Rispetto del massimale**

In questa sezione devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Nel caso siano intervenute fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami di azienda occorre tenere in considerazione il disposto di cui 'art.3 par 8 e 9 del Reg. UE)2023/2831 che citano:

*8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.*

*9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.*

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

### **Settori in cui opera l'impresa**

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili all'Avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento n. 2831/2023/UE (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- (b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- (c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- (d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - (1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - (2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione

### **Condizioni di cumulo**

Gli aiuti de minimis concessi per specifici costi ammissibili sono cumulabili:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

L'impresa dovrà, pertanto, indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella andrà indicata l'intensità di aiuto relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo (in riferimento ai medesimi costi ammissibili).